

Il Presidente

Prot. n. 22374 del 14/06/2017

Al Presidente del Consiglio regionale
Mauro LAUS

SEDE

OGGETTO: *Parere in ordine al disegno di legge n. 253 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017".*

Egregio Presidente,

Le comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 14 giugno 2017, ha espresso, all'unanimità, parere favorevole condizionato in ordine al disegno di legge n. 253 *"Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017"*.

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione.

L'occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti.

Stefano COSTA

(firmato in originale)

AJ/AB/CD

Parere in ordine al disegno di legge n. 253 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017".

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

- Visto l'art. 11 della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 "Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)";
- Considerato che è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine al disegno di legge n. 253 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017";
- Rilevato che la scadenza per l'espressione del parere in oggetto da parte del CAL è il 14 giugno 2017;
- Preso atto dell'istruttoria svolta dall'ufficio di presidenza a seguito della richiesta a tutti i componenti di osservazioni in merito;
- Considerato che il disegno di legge si colloca nell'ambito del percorso annuale di razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento regionale e riguarda la modifica di norme varie in tema di turismo, sport e cultura; commercio e somministrazione di alimenti e bevande; competitività del sistema regionale; personale e altre disposizioni;
- Ritenuto condivisibile, per quanto riguarda la professione di maestro di sci disciplinata dalla l.r. 50/1992, la previsione di un numero minimo di maestri di sci per ciascuna scuola ma non approvando anche la modifica per cui la scuola di sci possa aprire sedi distaccate solo nel medesimo comune della sede riconosciuta;
- Ritenuto corretto, nella modifica della l.r. 14/2016, il coinvolgimento dei soggetti privati nella compagine societaria delle ATL e valutate positivamente le modifiche introdotte alla l.r. 28/1999 sul comparto commerciale nonché in tema di formazione per gli operatori addetti al settore alimentare;
- Valutata positivamente l'eliminazione, per le province appartenenti agli ambiti territoriali ottimali, dell'obbligo di svolgere le funzioni in forma associata previste dalla l.r. 23/2015, in favore della "facoltà" di scegliere o meno la gestione associata;
- Condivisa altresì la scelta di sopprimere la l.r. 30/1984 che istituiva il Consiglio regionale di sanità e assistenza (Co.re.Sa) in quanto le relative funzioni sono adeguatamente svolte dalla Conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria;

- Ritenuto positivo estendere l'applicazione della legge 21/2016 a tutte le associazioni fondiarie, anche non riconosciute, purché legalmente costituite, ed altresì la possibilità, non solo per il proprietario, ma anche per gli aventi titolo, di ricevere i contributi regionali di cui all'art. 10 della medesima legge;
- Preso atto che il ddl abroga la legge 11/2009 e ritenuto opportuno che la Regione si faccia promotrice a livello nazionale del ripristino delle facoltà di introdurre accanto alla lingua italiana l'utilizzo di elemento del patrimonio linguistico regionale nei propri uffici;
- Ritenuto invece necessario che si proceda a:
 - a) modificare l'art. 3, comma 3, come segue: "La Regione nei limiti delle somme stanziare annualmente con legge di bilancio, assicura attraverso propri trasferimenti la copertura dei costi della gestione associata e assegna alle province contributi al sostegno dell'avvio della gestione associata delle funzioni ripartiti secondo criteri che tengono conto del numero e della complessità delle funzioni nonché delle esigenze di formazione del personale addetto alla loro gestione; l'ammontare dei contributi è definito nell'intesa quadro;
 - b) integrare l'art. 3, comma 6 come segue: "e promuove l'ottimale utilizzo del personale assegnando alle province e alla Città metropolitana, per quanto di competenza, le unità necessarie in termini di risorse umane e professionalità ivi comprese quelle dirigenziali indispensabili allo svolgimento delle funzioni ai sensi dell'art. 12, commi 4 e 9;
 - c) aggiungere un comma 12 che recita "in attesa di una puntuale interpretazione dell'art. 1, comma 85, punto a) della legge 56/2014 il personale assegnato alle province ai sensi dell'art. 12, comma 4 e 9, potrà essere utilizzato per l'esercizio delle funzioni connesse alla tutela e valorizzazione dell'ambiente oltre che per l'espletamento di altre funzioni non prevalenti e di supporto";
 - d) introdurre una disciplina transitoria all'art. 43 che consenta di gestire il recupero e ripristino delle attività estrattive autorizzate dai comuni. A tal fine si suggerisce di aggiungere al comma 8 dell'art. 43 suindicato il periodo "i recuperi delle attività estrattive non attuati, in parte o totalmente, ed autorizzati dalle amministrazioni comunali, dovranno essere gestiti d'intesa tra comune, autorità di vigilanza di cui all'art. 36 e polizia mineraria";

Delibera

di esprimere in ordine al disegno di legge n. 253 *"Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017*, all'unanimità dei presenti, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 30/2006, parere favorevole a condizione che si proceda a:

- modificare l'art. 3, comma 3, come segue: "La Regione nei limiti delle somme stanziare annualmente con legge di bilancio, assicura attraverso propri trasferimenti la copertura dei costi della gestione associata e assegna alle province contributi al sostegno dell'avvio della gestione associata delle funzioni ripartiti secondo criteri che tengono conto del numero e della complessità delle funzioni nonché delle esigenze di formazione del

personale addetto alla loro gestione; l'ammontare dei contributi è definito nell'intesa quadro;

- integrare l'art. 3, comma 6 come segue: "e promuove l'ottimale utilizzo del personale assegnando alle province e alla Città metropolitana, per quanto di competenza, le unità necessarie in termini di risorse umane e professionalità ivi comprese quelle dirigenziali indispensabili allo svolgimento delle funzioni ai sensi dell'art. 12, commi 4 e 9;

- aggiungere un comma 12 che recita "in attesa di una puntuale interpretazione dell'art. 1, comma 85, punto a) della legge 56/2014 il personale assegnato alle province ai sensi dell'art. 12, comma 4 e 9, potrà essere utilizzato per l'esercizio delle funzioni connesse alla tutela e valorizzazione dell'ambiente oltre che per l'espletamento di altre funzioni non prevalenti e di supporto;

- introdurre una disciplina transitoria all'art. 43 che consenta di gestire il recupero e ripristino delle attività estrattive autorizzate dai comuni. A tal fine si suggerisce di aggiungere al comma 8 dell'art. 43 su indicato il periodo "i recuperi delle attività estrattive non attuati, in parte o totalmente, ed autorizzati dalle amministrazioni comunali, dovranno essere gestiti d'intesa tra comune, autorità di vigilanza di cui all'art. 36 e polizia mineraria".

Invita altresì la regione, per le motivazione espresse in premessa, a farsi promotrice, a livello nazionale, del ripristino delle facoltà di introdurre accanto alla lingua italiana l'utilizzo di elemento del patrimonio linguistico regionale nei propri uffici.

Il Presidente

Stefano COSTA

(firmato in originale)